

## REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITA' FORMATIVE  
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 21 settembre 1990, n. 36;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;
- VISTO** il DPR 25 giugno 1952 n. 1138 concernente " Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 30 gennaio 2006, n.2, approvativa del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2006 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 5 dicembre 2009;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 370 del 28 giugno 2010;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale n. 914 del 19 novembre 2010;
- VISTA** la L.R. 23 dicembre 2000 n. 32 recante " Disposizioni per l'attuazione del POR 2000 – 2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", pubblicata sul supplemento ordinario della G.U.R.S. parte prima, del 23 dicembre 2000, n. 61;
- VISTO** l'art. 27 della legge regionale n.3/86, e l'art. 5 della legge regionale n. 2/01, che individuano quali soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 50 della legge regionale n. 32/00, le imprese artigiane individuali, societarie e cooperative, nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative, operanti in territorio della regione siciliana in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- VISTO** il D.D.G. n. 157 del 16/02/2006 con il quale la ditta "IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas" è stata ammessa al contributo per l'annualità 2002;
- VISTO** il verbale di rendicontazione del 15 giugno 2006 del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Trapani, con il quale lo stesso ha riconosciuto alla ditta "IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas" l'importo di euro 4.388,07, per l'annualità 2002;
- CONSIDERATO** che alla ditta "IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas", è stato erogato il predetto contributo di € 4.388,07, giusta mandato di pagamento n. 45 del 30/12/2008,
- VISTA** la nota prot. n. 6242 del 19 agosto 2009 del S.U.P.L. di Trapani, che richiedeva, tra l'altro, a questa Agenzia per l'impiego, di procedere all'esclusione dal contributo per la Ditta "IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas", per *"l'accertata inesistenza della capacità giuridica in capo al soggetto comparante nelle operazioni e determinazione finale dei contributi in argomento, dovuta alla cancellazione dal Registro delle Imprese per scioglimento della Società in data antecedente, senza esser luogo alla messa in liquidazione"*, nonché alla revoca del contributo;
- VISTA** la nota prot. n. 3424 del 31 agosto 2009 dell'Agenzia Regionale per l'Impiego, con la quale si invitava il S.U.P.L. di Trapani a comunicare alla Ditta, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, l'avvio del procedimento di revoca per le motivazioni rilevate, nonché a notificare gli organi preposti ad effettuare i previsti controlli;

- VISTA** la nota prot. n. 7073 del 25/09/2009 del S.U.L.P. di Trapani, con la quale è stato comunicato alla ditta sopracitata l'avvio del procedimento di revoca del contributo relativamente all'annualità 2002, poiché le operazioni di rendicontazione effettuate in data 10/10/2008 erano state *"azionate dal falsus procurator e cioè da un rappresentante privo di poteri"*;
- VISTA** la memoria del 12 ottobre 2009 (ex art. 11 L.R. 10/1991 e art. 11 L.241/1990), presentata da La torre Onofrio Giuseppe;
- VISTA** la nota prot. n. 8616 del 26/11/2009 del S.U.L.P. di Trapani, con la quale vengono confermate le considerazioni esposte dallo stesso con nota prot. n. 6242 del 19 agosto 2009;
- VISTO** il D.D.G. n. 260/2010/AG del 04/05/2010, con il quale è stato revocato alla Ditta "IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas" il contributo, pari ad € 4.388,07, relativo all'annualità 2002;
- VISTA** la nota prot. n. 88 del 12 gennaio 2011, con la quale l'Agenzia Regionale per l'Impiego, comunicava alla Ditta "IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas" la revoca del contributo relativo all'annualità 2002, disposta con D.D.G. n. 260/2010/AG del 04/05/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. del 20/08/2010, parte I, n.37, ed invitava, altresì, la stessa ditta a far pervenire le ricevute di versamento relative alla restituzione del contributo;
- VISTA** la nota a firma del Sig. Onofrio Giuseppe La Torre, datata 21 febbraio 2011, con la quale il medesimo contestava la fondatezza della richiesta di restituzione della somma del contributo per l'annualità 2002;
- CONSIDERATO** che, a seguito delle contestazioni di cui alla sopracitata nota del Sig. Onofrio Giuseppe La Torre, datata 21 febbraio 2011, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere ad un approfondimento giurisprudenziale sulla questione in argomento e, segnatamente, sulla problematica relativa agli effetti derivanti dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese;
- VISTA** la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 29-08-1987, n. 7139, che testualmente dispone: *"La conclusione delle operazioni di liquidazione e la formale cancellazione di una società dal registro delle imprese non implicano estinzione della società medesima, se siano ancora pendenti rapporti giuridici, e non ostano, pertanto, a che il creditore possa agire contro di essa"*, precisando, altresì, che *"La società non si estingue sinchè non siano stati definiti tutti i suoi rapporti giuridici, essendo insufficiente la sua formale cancellazione dal registro delle imprese"*;
- VISTA** la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, 28 dicembre 1989, n. 5803, che statuisce: *"L'effettiva estinzione di una società, sia di persone che di capitali, non consegue all'esito meramente formale e contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facciano capo, e cioè all'esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società e, soprattutto, all'estinzione di tutte le passività sociali; la chiusura della liquidazione deve essere reale ed effettiva, poiché la permanenza di rapporti giuridici non esauriti e di passività non soddisfatte sta a significare che, nonostante la chiusura formale della liquidazione, questa non è stata completata, e comporta la sopravvivenza della società anche se essa sia stata cancellata dal registro delle imprese"*;
- VISTA** la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, 15 giugno 1999, n. 5941, che dispone: *"L'impugnazione avverso una sentenza emessa nei confronti di una società in nome collettivo posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese – ma ancora munita di soggettività e, quindi, di capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti – normalmente deve essere proposta dai liquidatori, cui spetta la rappresentanza della stessa. Tuttavia, qualora non vi sia stata attività liquidatoria né nomina dei liquidatori – che nei confronti di tale società assumono carattere di facoltatività potendo non esistere attività da liquidare – la rappresentanza resta in capo ai soggetti che tale potere in precedenza esercitavano."*;
- VISTA** la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, 8 luglio 2004, n. 12553, che prevede: *"Lo scioglimento non comporta anche l'estinzione della società, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla società facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragione di dare e avere"*;

**VISTA** la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione III, 15 gennaio 2007, n.646, che dispone “*L’atto formale di cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l’estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione.*”;

**RITENUTO**, alla luce delle sopracitate sentenze, di dover procedere all’annullamento del D.D.G. n. 260/2010/AG del 04/05/2010, con il quale è stato revocato alla Ditta “IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas”, il contributo pari ad € 4.398,72, relativo all’annualità 2002 nonché all’annullamento della nota prot. n. 88 del 12 gennaio 2011 dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Per i motivi descritti nelle premesse, che qui si intendono ripetuti e trascritti, il D.D.G. n. 260/2010/AG del 04/05/2010 - con il quale veniva revocato alla Ditta “ IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas”, il contributo pari ad € 4.388,07, erogato per l’annualità 2002 - nonché la nota prot. n. 88 del 12 gennaio 2011 dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative, sono annullati.

### **ARTICOLO 2**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro per la registrazione e notificato, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/91, alla Ditta “IL TUCANO di LA TORRE ONOFRIO GIUSEPPE & C. sas”, nonché pubblicato sul sito ufficiale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro <http://pti.regione.sicilia.it>.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti )

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Antonella Sutera)

L’esperto  
(Avv. Antonino Giaimo)

Il Responsabile del Procedimento  
( Sig. Giacomo Firetto)